



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 39

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (ART. 7, COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016 N. 19.

L'anno 2017 addì **28** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19.10** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	SI	Marcon Enzo	SI
Castellan Franco	SI	Moser Simone	SI
Ceccato Monica	SI	Paolazzi Luca	SI
Dallagiacoma Ezio	AG	Pasolli Caterina	SI
Donati Daniele	SI	Perli Marco	SI
Dorigatti Ivo	SI	Piffer Roberto	SI
Fabbro Andrea	SI	Pilati Sarah	SI
Facheris Paolo	AG	Zanetti Andrea	SI

Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Moser Simone nella sua qualità di Vice Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione (Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

02/10/2017

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **02/10/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (ART. 7, COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016 N. 19.

PREMESSO CHE:

L'articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 - ed in particolare il comma 3, che modifica l'articolo 24 della L.P. n. 27/2010 - detta varie disposizioni in materia di società partecipate, sia della Provincia che dei Comuni. Il comma 10 dell'articolo 7 stabilisce che "In prima applicazione di quest'articolo la Provincia e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuano in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Si applicano l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi ad atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie."

Si rileva come l'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 preveda la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ed un eventuale conseguente programma di razionalizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a duecentocinquantamila euro (importo così definito per gli enti locali dall'art. 24, comma 4 della L.P. 17/2010 e s.m.) in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010."

L'art. 24 della L.P. 27/2010 prevede che gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 comma 3 e 7 commi 3 e 4 del D.lg. 175/2016;

In sintesi il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lg. 175/2016) dispone che:

- art. 2: vengono definiti i concetti di "servizi di interesse generale" (le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,

nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale) e di servizi di interesse economico "generale" (i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato);

- art. 3: Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- art. 4: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma unicamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- art. 5: l'atto deliberativo di costituzione della società, o acquisizione della partecipazione va inviato alla Corte dei Conti e all'autorità garante della concorrenza e del mercato;

Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017 ha approvato, in esame definitivo, il correttivo al decreto legislativo n. 175 del 2016, apportandovi alcune integrazioni e precisazioni, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata ed acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari (DLgs 16.06.2017 n. 100)).

- viene chiarito che le attività di autoproduzione di beni e servizi possano essere strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- sono espressamente ammesse, oltre alle società che gestiscono fiere e impianti a fune, anche quelle per la produzione di energia elettrica rinnovabile; peraltro a riguardo la norma provinciale già richiamava la legittimità di dette partecipazioni in forza della norma di attuazione, anche con estensione alla realizzazione di impianti e reti;
- si chiarisce che sono ammesse le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete (e non solo servizi di interesse generale), anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, purché il servizio sia affidato con procedure a evidenza pubblica;
- viene inserita la possibilità per Regioni e Province autonome di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del TU, specifiche società a partecipazione regionale o provinciale, con provvedimento motivato (da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere);
- è stato fissato al 30 settembre 2017 il termine ultimo per l'approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria.

Necessita, pertanto, dar seguito alla suddetta normativa ed assumere, in relazione a tale ricognizione, i conseguenti eventuali provvedimenti.

In materia, si richiamano la deliberazione del consiglio comunale n. 65 di data 22.10.2009 con la quale sono state autorizzate le partecipazioni societarie detenute a tale data in attuazione dell'art. 3 comma 27 e seguenti della legge 244 di data 24.12.2007 e successive deliberazioni di integrazione, nonché i successivi piani operativi approvati in data 30.03.2015 dal sindaco pro tempore arch. Pellegrini Graziano ed in data 29 marzo 2016 dal sindaco pro tempore arch. Brugnara Andrea.

Tale piani erano conseguenti a quanto disposto dai commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità), che avevano imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015.

A tale proposito, il richiamato comma 611 prevedeva: "Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali... a decorrere dal 1° gennaio 2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015....", indicando alcuni criteri cui uniformarsi:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 disponeva che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Il piano così redatto è stato riproposto in approvazione del D.U.P. 2017 - 2019 ed è stato aggiornato nelle valutazioni tecniche (individuazione, redditività, motivazioni di acquisto, caratteristiche) dal servizio finanziario come da relazione allegata alla presente deliberazione.

Si ritiene, dunque, di confermare i contenuti del richiamato piano operativo e di ritenere opportuno il mantenimento della situazione attuale, soddisfacendo le partecipazioni del comune

i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata. Nessun particolare provvedimento, pertanto, si ritiene di proporre in questa sede.

Ai fini della ricognizione straordinaria richiesta, si elencano di seguito le partecipazioni possedute dal Comune di Lavis:

ragione sociale	data inizio	data fine	% di partecip.	finalità
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	1997	2050	0,054	produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore, gestione servizio idrico integrato e servizio illuminazione pubblica.
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1996	2050	0,51	produzione di servizi ai soci-supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie locali
INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	1983	2050	0,0725	gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	2050	0,0819	Società di sistema con funzione nell'ambito dell'accertamento, della liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati.
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	2002	2040	0,0104%	Costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	2008	2050	0,082	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, trasporto ferroviario di passeggeri interurbano
TRENTINO MOBILITA' SPA	1998	2040	0,11	Gestione di parcheggi e rimesse
FARMACIE COMUNALI SPA	1997	2097	0,03121	Farmacie, commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali ed ortopedici, commercio tramite distributori automatici
PRIMIERO ENERGIA SPA	2000	2050	0,725%	Produzione energia elettrica
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1998	2050	0,00098	Produzione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte.
BANCA POPOLARE ETICA	1995	2100	0,001	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali. Altre attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Tra di esse non viene elencata l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (A.S.I.A.), presente invece nei piani operativi approvati, in quanto la stessa configurandosi quale soggetto di diritto pubblico non è oggetto della presente ricognizione.

Quanto sopra premesso e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 65 di data 22.10.2009 e successive integrazioni.

Visto il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti in data 26.09.2017.

Ascoltata la relazione;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti;

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con diverse deliberazioni del Consiglio comunale di cui l'ultima la n. 1 del 19.01.2017;

Visti D.U.P. 2017 - 2019 ed il bilancio di previsione 2017 - 2019, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 09/03/2017;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 81 e 81 ter T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. e art. 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L e s.m. allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 13

contrari n. 0

astenuti n. 3 (Ceccato, Moser, Giongo)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19, delle partecipazioni possedute alla data attuale dal Comune Lavis, come risultanti dal seguente prospetto:

ragione sociale	data inizio	data fine	% di partecip.	finalità
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	1997	2050	0,054	produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1996	2050	0,51	produzione di servizi ai soci-supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie locali
INFORMATICA TARENTINA S.P.A.	1983	2050	0,0725	gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
TARENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	2050	0,0819	Società di sistema con funzione nell'ambito dell'accertamento, della liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati.
TARENTINO TRASPORTI S.P.A.	2002	2040	0,0104%	Costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici
TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	2008	2050	0,082	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, trasporto ferroviario di passeggeri interurbano
TARENTINO MOBILITA' SPA	1998	2040	0,11	Gestione di parcheggi e rimesse
FARMACIE COMUNALI SPA	1997	2097	0,03121	Farmacie, commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali ed ortopedici, commercio tramite distributori automatici
PRIMIERO ENERGIA SPA	2000	2050	0,725%	Produzione energia elettrica
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1998	2050	0,00098	Produzione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte.
BANCA POPOLARE ETICA	1995	2100	0,001	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali. Altre attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

2. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, non si ritiene di proporre alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni medesime;

3. di confermare i contenuti del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da ultimo aggiornato con atto del sindaco pro tempore di data 29.03.2016, e della relazione tecnica allegata alla presente deliberazione;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti – sezione di controllo ai sensi si quanto disposto dall'art. 24, comma 3 del D.lg. 175/2016,
5. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 1/93 e ss.mm. (art. 79 T.U. DPREg. 3/L 1.2.2005);
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPREg. 3/L 1.2.2005);
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 120**

Ufficio Proponente: **Segreteria_S**

Oggetto: **RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (ART. 7, COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016 N. 19.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria_S)

Ai sensi degli art.81 ed 81ter del TULLROC D.P.Reg.3/L/2005 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari di tale si segnala che FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla correttezza amministrativa posta in essere con il presente provvedimento, dando atto che lo stesso non porta a riflessi economici o finanziari

Data 26/09/2017

Il Responsabile di Settore
Mariano Carlini

Parere contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dellai Grazia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 120**

Ufficio Proponente: **Segreteria_S**

Oggetto: **RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (ART. 7, COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016 N. 19.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria_S)

Ai sensi degli art.81 ed 81ter del TULLROC D.P.Reg.3/L/2005 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari di tale si segnala che FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla correttezza amministrativa posta in essere con il presente provvedimento, dando atto che lo stesso non porta a riflessi economici o finanziari

Data 26/09/2017

Il Responsabile di Settore
Mariano Carlini

Parere contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dellai Grazia

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
Moser Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addì _____

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano